

FISCO

## Pagamento rateale del canone RAI, la domanda entro il 15 novembre

Con un provvedimento, l'Agenzia spiega a chi ha un reddito di pensione non superiore a 18mila euro come può presentare richiesta all'ente pensionistico

/ REDAZIONE

Con un provvedimento pubblicato ieri, 29 settembre 2010, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che, a partire **dal 2011**, i soggetti che percepiscono un reddito di pensione **non superiore a 18.000 euro** annui e che sono titolari di abbonamento alla televisione, possono richiedere al proprio ente pensionistico di effettuare il pagamento del canone, tramite **ritenu- ta sulle rate** di pensione.

Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell'art. 38, comma 8 del DL 78/2010, convertito nella L. 122/2010.

Le disposizioni interessano i titolari di prestazioni pensionistiche con erogazione mensile, di natura previdenziale o assistenziale.

La richiesta della modalità di pagamento vale un anno e deve essere effettuata al proprio ente **entro il 15 novembre** dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'abbonamento. Dato che la modalità di pagamento partirà dal 2011, la domanda va quindi presentata entro il 15 novembre 2010.

Nel dettaglio, possono presentare l'istanza, che deve riportare il numero di abbonamento e costituisce opzione di pagamento annuale del canone, coloro che risultano titolari di trattamento pensionistico alla scadenza per la presentazione. Nel caso di titolari di **due o più trattamenti**, erogati da più enti, la richiesta può essere fatta a patto che la cifra complessiva non superi 18.000 euro; inoltre, la pensione su cui effettuare la trattenuta deve avere un importo annuo tale da consentire il recupero del canone e il limite reddituale deve essere riferito al reddito percepito nell'anno precedente quello della richiesta.

**Le trattenute vanno effettuate dall'ente in un massimo di undici rate**

Le trattenute vanno effettuate dall'ente in un **massimo di undici rate**, che possono partire a gennaio e devono terminare nel mese di novembre.

Per quanto riguarda, invece, gli adempimenti dell'ente pen-

sionistico, il provvedimento precisa che esso deve comunicare al pensionato, **entro il 15 gennaio**, se la richiesta per il pagamento rateale è stata accolta o respinta.

L'ente deve altresì comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate:

- **entro il 20 gennaio**, i dati anagrafici dei soggetti per i quali ha predisposto il pagamento rateale;
- **ogni due mesi**, i dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone, l'importo trattenuto, quello residuo e le motivazioni della cessazione (la prima comunicazione va effettuata entro febbraio);
- **entro la fine di dicembre**, i dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l'intero importo del canone.

Le somme trattenute, inoltre, vanno versate entro il 16 del mese successivo utilizzando l'apposito codice tributo. Nel caso di rate trattenute sulla mensilità e in un secondo momento risultate non dovute, esse saranno computate in diminuzione dai versamenti alla prima scadenza utile.

Sono infine previste alcune situazioni particolari. In caso di **cessazione** di erogazione del trattamento pensionistico, infatti, l'ente comunica al pensionato o ai suoi eredi l'importo trattenuto fino a quel momento e l'importo residuo, mentre l'Agenzia delle Entrate-SAT Sportello abbonamenti TV le modalità di versamento.

Se poi l'importo della pensione risulta **temporaneamente insufficiente**, l'ente deve suddividere l'importo residuo nel numero di rate che possono ancora essere utilizzate per le trattenute. Comunque, l'ultima rata deve essere trattenuta nel mese di novembre. Se entro tale data non è stato possibile trattenere l'intero importo dovuto per il canone, l'ente comunicherà al pensionato l'importo delle rate trattenute e il residuo, mentre spetterà anche in questo caso all'Agenzia delle Entrate-SAT Sportello abbonamenti TV indicare le modalità di versamento.